



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 29 marzo 2019 n.61

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli obblighi derivanti dall'articolo 8, commi 1, 2 e 5, della Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, firmata a Bruxelles il 27 marzo 2012 e resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n.120, secondo cui la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare in particolare gli atti giuridici e le norme dell'Ue in materia di normativa bancaria e finanziaria, elencati nell'Allegato della Convenzione Monetaria stessa;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta 27 marzo 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
E ABUSI DI MERCATO IN RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE 2014/65/UE E
2014/57/UE E DEI RELATIVI REGOLAMENTI (UE)
N. 600/2014 E N. 596/2014**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

**Art. 1
(Finalità)**

1. In ottemperanza a quanto disposto nella Convenzione Monetaria tra la Repubblica di San Marino e l'Unione europea, resa esecutiva con Decreto Consiliare 7 agosto 2012 n. 120, il presente decreto è finalizzato al recepimento:

- a) della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID II) e il relativo regolamento (UE) n.600/2014 (cd. MiFIR);
- b) della direttiva 2014/57/UE relativa agli abusi di mercato e il relativo regolamento (UE) n.596/2014, così come integrati dalla Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 e dal Regolamento delegato (UE) n.2016/522.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, il presente decreto apporta prevalentemente modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n.165, richiamata con l'acronimo LISF, nonché i conseguenti aggiornamenti alla Legge 29 giugno 2005 n.96, al Decreto 30 maggio 2006 n.76, al Decreto Delegato 6 novembre 2006 n.117 e loro successive modifiche.

Art. 2*(Autorità competente)*

1. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, già autorità di vigilanza e di regolamentazione ai sensi e per gli effetti della LISF, è considerata quale autorità competente anche ai sensi della disciplina di cui al presente decreto, fatte salve le prerogative dell'autorità giudiziaria.
2. La Banca Centrale della Repubblica di San Marino può pertanto adottare provvedimenti, anche di natura normativa, diretti al recepimento degli atti giuridici europei di cui al precedente articolo 1 e a definirne gli aspetti applicativi, anche in coordinamento con istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea a ciò competenti.

TITOLO II**MODIFICHE ALLA LEGGE 17 NOVEMBRE 2005 N. 165****Art. 3***(Definizioni)*

1. La lettera s) del comma 1 dell'articolo 1 della LISF è così sostituita:
“s) “impresa di investimento”: società che svolge una o più attività ovvero presta uno o più servizi di cui alla lettera D dell'Allegato 1;”.
2. La lettera z) del comma 1 dell'articolo 1 della LISF è così sostituita:
“z) “mercato regolamentato”: sistema multilaterale, amministrato ovvero gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole ovvero ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al pertinente diritto dell'Unione europea e alle norme attuative dell'autorità di vigilanza;”.
3. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della LISF è così sostituita:
“o) “esecuzione di ordini per conto dei clienti”: conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione;”.
4. La lettera aa) del comma 1 dell'articolo 1 della LISF è così sostituita:
“aa) “negoiazione per conto proprio”: attività di acquisto e vendita di uno o più strumenti finanziari in contropartita diretta in cui si impegnano posizioni proprie;”.
5. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 1 della LISF è così sostituita:
“cc) “promotore finanziario”: persona fisica che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'attività di offerta fuori sede di cui all'articolo 24;”.
6. La lettera hh) del comma 1 dell'articolo 1 della LISF è così sostituita:
“hh) “servizi e attività di investimento”: attività e servizi di cui alla lettera D dell'Allegato 1;”.
7. Al comma 1 dell'articolo 1 della LISF sono aggiunte le definizioni contenute nelle seguenti lettere:
“a-bis) “agente collegato”: persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di un solo soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di investimento per conto del quale opera, promuove servizi di investimento ovvero servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di

investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;”;

“m-bis) “consulente finanziario indipendente”: soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita professionalmente l’attività di consulenza indipendente in materia di investimenti di cui all’articolo 25-bis;”;

“m-ter) “consulenza in materia di investimenti”: prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari;”;

“q-bis) “gestore del mercato”: società che gestisce ovvero amministra l’attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamento stesso;”;

“ff-bis) “sedi di negoziazione”: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;”;

“ff-ter) “servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione”: attività di cui alla lettera D-ter dell’Allegato 1;”;

“kk-bis) “sistema multilaterale”: un sistema o meccanismo che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari;”;

“kk-ter) “sistema multilaterale di negoziazione”: un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente al pertinente diritto dell’Unione europea e alle norme attuative dell’autorità di vigilanza;”;

“kk-quater) “sistema organizzato di negoziazione”: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente al pertinente diritto dell’Unione europea e alle norme attuative dell’autorità di vigilanza;”.

Art. 4

(Servizi e attività di investimento)

1. La lettera D) dell’Allegato 1 della LISF è così sostituita:

“D) Servizi e attività di investimento.

Per Servizi e attività di investimento, aventi a oggetto uno o più strumenti finanziari, si intendono i seguenti:

D1) Ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari;

D2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari;

D3) Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;

D4) Gestione di portafogli di strumenti finanziari;

D5) Assunzione a fermo di strumenti finanziari ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

D6) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

D7) Consulenza in materia di investimenti;

D8) Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari;

D9) Gestione di sistemi organizzati di negoziazione di strumenti finanziari.”.

2. La rubrica del Capo V del Titolo I della Parte II della LISF è modificata in “DISPOSIZIONI SUI SERVIZI E LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO”.

3. È eliminata la partizione interna del Capo V del Titolo I della Parte II della LISF “SEZIONE I DISPOSIZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI INVESTIMENTO COLLETTIVO”. Gli articoli 70, 71, 72 e 73 della LISF permangono all’interno del Capo V del Titolo I della Parte II della medesima LISF.

4. La rubrica dell'articolo 70 della LISF è modificata in “(Servizi e attività di investimento e servizi di investimento collettivo)”.

5. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 100-bis della LISF sono così sostituiti:

“1. Lo svolgimento da parte dei soggetti autorizzati dei servizi e delle attività di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 e del servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo degli investitori.

2. Quale sistema di indennizzo di cui al precedente comma, è istituito il fondo per la tutela degli investitori. Al fondo di indennizzo degli investitori sono tenuti ad aderire i soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento di cui alla lettera D dell'Allegato 1 e al servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, con esclusione delle succursali stabilite nella Repubblica di San Marino di soggetti autorizzati esteri con sede legale in un Paese dell'Unione europea o in un Paese non membro dell'Unione europea, che partecipano a un sistema di indennizzo degli investitori considerato equivalente dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

3. Il fondo di indennizzo degli investitori di cui al precedente comma è gestito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino ed ha natura di fondo patrimoniale avente un'autonoma destinazione. Il patrimonio dello stesso fondo di indennizzo degli investitori è autonomo e distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in quanto soggetto a regime di separazione patrimoniale.”.

Art. 5

(Attività di gestione di mercati regolamentati)

1. Dopo la lettera D) dell'Allegato 1 della LISF è inserita la seguente lettera D-bis):

“D-bis) Attività di gestione di mercati regolamentati.

Per attività di gestione di mercati regolamentati si intende l'attività di istituzione, gestione e organizzazione di mercati regolamentati.”.

Art. 6

(Servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari)

1. Dopo la lettera D-bis) dell'Allegato 1 della LISF è inserita la seguente lettera D-ter):

“D-ter) Servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione.

Per servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione si intendono:

- a) la gestione di un dispositivo di pubblicazione autorizzato;
- b) la gestione di un sistema consolidato di pubblicazione;
- c) la gestione di un meccanismo di segnalazione autorizzato.”.

Art. 7

(Servizio di deposito centralizzato di strumenti finanziari)

1. Dopo la lettera D-ter) dell'Allegato 1 della LISF è inserita la seguente lettera D-quater):

“D-quater) Servizio di deposito centralizzato di strumenti finanziari.

Il servizio di deposito centralizzato di strumenti finanziari si espleta nello svolgimento delle seguenti attività:

- a) registrazione iniziale degli strumenti finanziari in un sistema di scritture contabili (servizio di notariato);
- b) fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione accentrata);

- c) gestione di un sistema di regolamento di strumenti finanziari (servizi di regolamento).”.
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 è abrogata la lettera L-bis) dell’Allegato 1 della LISF.

Art. 8
(Strumenti finanziari)

1. L’allegato 2 alla LISF è così sostituito:

“ALLEGATO 2
STRUMENTI FINANZIARI

A. Per “strumenti finanziari” si intendono:

- 1) i valori mobiliari;
- 2) gli strumenti del mercato monetario;
- 3) le quote di fondi comuni di investimento o di organismi di investimento collettivo;
- 4) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap*, gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- 5) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap*, i contratti a termine (*forward*), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- 6) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap* ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i derivati connessi a prodotti energetici;
- 7) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap*, i contratti a termine (*forward*) e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al precedente punto 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- 8) gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- 9) i contratti finanziari differenziali;
- 10) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap*, i contratti a termine sui tassi d’interesse e gli altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- 11) le quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva comunitaria istitutiva di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.

B. Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio:

- 1) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di *partnership* o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
 - 2) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
 - 3) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati ai precedenti punti 1) e 2) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.
- C. Per “ricevute di deposito” si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell’emittente non domiciliato.
- D. Per “strumenti del mercato monetario” si intendono gli strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario.
- E. Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari di cui alla lettera A, punti da 4) a 10), nonché gli strumenti finanziari di cui alla lettera B, punto 3).
- F. Per “derivati connessi a merci” si intendono gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui alla lettera A, punti 5), 6), 7) e 10), nonché gli strumenti finanziari di cui alla lettera B, punto 3) quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati alla lettera A, punto 10).
- G. Per “derivati connessi a prodotti energetici” si intendono i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap* e tutti gli altri contratti derivati, menzionati alla lettera A) punto 6), concernenti carbone o petrolio che sono negoziati all’ingrosso in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.
- H. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.”.

Art. 9

(Esenzioni dal regime autorizzativo)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della LISF è così sostituito:
“1. L’esercizio in forma imprenditoriale nella Repubblica di San Marino di una o più attività elencate nell’Allegato 1 è riservato ai soggetti a tale fine autorizzati dall’autorità di vigilanza, la quale può tuttavia stabilire con proprio regolamento, tenuto conto del pertinente diritto dell’Unione europea, procedure semplificate o esenzioni dal regime autorizzativo, in applicazione di soglie qualitative ovvero quantitative.”.

Art. 10

(Revoca dell’autorizzazione)

1. Dopo la lettera d-bis) del comma 1 dell’articolo 10 della LISF è inserita la seguente lettera d-ter):
“d-ter) ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni che regolano l’esercizio dell’attività riservata per la quale ha ottenuto l’autorizzazione”.

Art. 11

(Promozione e consulenza finanziaria)

1. La rubrica della Parte I della LISF è modificata in “DISCIPLINA DEI SOGGETTI E DELLE ATTIVITÀ VIGILATE”.
2. La rubrica del Titolo V della Parte I della LISF è modificata in “(ALTRE ATTIVITÀ VIGILATE)”.

3. Il Capo I del Titolo V della Parte I della LISF è modificato in “PROMOZIONE E CONSULENZA FINANZIARIA”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della LISF è inserito il seguente comma 1-bis:

“1-bis. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.”.

5. Il comma 3 dell'articolo 25 della LISF è così sostituito:

“3. È istituito presso l'autorità di vigilanza il registro pubblico dei promotori finanziari, comprensivo di apposita sezione dedicata ai dipendenti dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, che esercitano l'offerta fuori sede.”.

6. Dopo l'articolo 25 della LISF è inserito il seguente articolo 25-bis:

“Art. 25-bis
(*Consulenti finanziari indipendenti*)

1. La riserva di attività di cui alla lettera D7 dell'Allegato 1 non pregiudica la possibilità per persone fisiche e giuridiche, non rientranti tra i soggetti autorizzati, di prestare attività di consulenza in materia di investimenti relativamente agli strumenti finanziari di cui a punti 1, 2, 3 dell'Allegato 2, purché su base indipendente e senza possibilità di detenere, nemmeno temporaneamente, somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. È istituito presso l'autorità di vigilanza il registro pubblico dei consulenti finanziari indipendenti che può essere tenuto anche in modo informatizzato.

3. L'esercizio professionale dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte di soggetti di cui al comma 1 è riservato ai soggetti iscritti al registro di cui al comma precedente.

4. I consulenti finanziari indipendenti possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso del domicilio eletto o della propria sede legale, purché, quando persone giuridiche, mediante i propri consulenti finanziari indipendenti.

5. Le società di consulenza finanziaria indipendente rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari indipendenti di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

6. L'autorità di vigilanza disciplina l'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 3 nonché, con riguardo al registro di cui al secondo comma:

- a) la formazione, il contenuto e l'aggiornamento del registro;
- b) le modalità e i requisiti, con particolare riguardo a quelli di indipendenza, per l'iscrizione al registro;
- c) i casi di sospensione e di cancellazione dal registro;
- d) eventuali procedimenti semplificati per l'iscrizione al registro dei soggetti già sottoposti al controllo da parte di autorità di vigilanza estere;
- e) ogni altro aspetto relativo alla tenuta del registro.”.

7. Il comma 3 dell'articolo 36 della LISF è così sostituito:

“3. L'obbligo del segreto bancario, sui dati e le notizie di cui al primo comma, vincola anche i promotori finanziari di cui all'articolo 25, i consulenti finanziari indipendenti di cui all'articolo 25-bis, nonché gli agenti e gli intermediari di cui all'articolo 27.”.

8. Il comma 10 dell'articolo 36 della LISF è così sostituito:

“10. L'osservanza della presente disciplina del segreto bancario, libera i soggetti autorizzati, i promotori finanziari, i consulenti finanziari indipendenti, gli agenti ed intermediari assicurativi dall'osservanza delle ulteriori disposizioni previste nella Legge 23 maggio 1995 n.70 e successive modifiche, a protezione della riservatezza dei dati, inclusa quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.”.

9. Il comma 2 dell'articolo 41 della LISF è così sostituito:

“2. I poteri previsti dal primo comma possono essere esercitati anche nei confronti dei revisori contabili e degli attuari incaricati ai sensi dell'articolo 33, dei promotori finanziari, dei consulenti

finanziari indipendenti, degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché dei soggetti cui sono state esternalizzate funzioni da soggetti autorizzati.”.

10. Il comma 2 dell'articolo 42 della LISF è così sostituito:

“2. I poteri di cui al primo comma possono essere esercitati anche nei confronti dei promotori finanziari, dei consulenti finanziari indipendenti, degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché dei soggetti cui sono state esternalizzate funzioni da soggetti autorizzati.”.

11. Il comma 1 dell'articolo 63 della LISF è così sostituito:

“1. La pubblicità utilizzata per i prodotti, contratti e servizi dei soggetti autorizzati è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla conformità rispetto al contenuto dei documenti informativi e delle condizioni di contratto cui i prodotti e i servizi si riferiscono. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata da promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi.”.

12. L'articolo 69 della LISF è così sostituito:

“Art. 69

(Promotori, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi e riassicurativi)

1. In aggiunta ai soggetti autorizzati, le norme del presente Capo si applicano, ove compatibili, e secondo le modalità stabilite dall'autorità di vigilanza, ai promotori finanziari di cui all'articolo 25, ai consulenti finanziari indipendenti di cui all'articolo 25-bis, nonché agli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 27.”.

13. Il comma 4 dell'articolo 104 della LISF è così sostituito:

“4. In caso di indagini giudiziarie presso soggetti autorizzati, promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi e riassicurativi, il Commissario della Legge può avvalersi della collaborazione dell'autorità di vigilanza.”.

14. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 134 della LISF è inserita la seguente lettera b-bis):

“b-bis) chiunque esercita l'attività di consulenza in materia di investimenti, senza essere iscritto, ove richiesto, nel registro indicato dall'articolo 25-bis, secondo comma;”.

Art. 12

(Promozione finanziaria)

1. L'articolo 24 della LISF è così sostituito:

“Art. 24

(Offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento)

1. Per offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento si intende la promozione e il collocamento presso il pubblico:

- a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
- b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

2. L'autorità di vigilanza disciplina l'offerta fuori sede di strumenti finanziari ovvero dei servizi e delle attività di investimento, stabilendo in particolare i soggetti che possono esercitarla.

3. Per l'esercizio dell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento, i soggetti di cui al secondo comma si avvalgono di dipendenti o di promotori finanziari.”.

Art. 13

(Intermediazione assicurativa e riassicurativa)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della LISF è così sostituito:
“2. L'autorità di vigilanza disciplina l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, nonché i casi di esclusione dalla disciplina del presente Capo e le disposizioni applicabili in materia di servizi e attività di investimento.”.

Art. 14
(Silenzio-rifiuto)

1. Il comma 6 dell'articolo 38 della LISF è così sostituito:
“6. Contro tutti i provvedimenti di carattere particolare dell'autorità di vigilanza, inclusi i casi di non adozione dei medesimi entro i termini di legge, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.”.

Art. 15
(Poteri di intervento e di indagine)

1. Dopo l'articolo 43 della LISF, è inserito il seguente articolo 43-bis:

“Art. 43-bis
(Ulteriori poteri)

1. Ad integrazione dei poteri già indicati dai precedenti articoli 41 e 42, l'autorità di vigilanza, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria ed in collaborazione con le forze di polizia, ove richiesta dall'autorità di vigilanza medesima, può, nel perseguimento delle proprie finalità:
 - a) avere accesso a qualsiasi documento o altri dati in qualsiasi forma e di riceverne o farne copia;
 - b) esigere o chiedere la fornitura di informazioni a qualsiasi persona e se ne necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;
 - c) richiedere le registrazioni esistenti, detenute da un operatore di telecomunicazioni, riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto vigilato.
2. L'autorità di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sull'esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D e D-bis, può:
 - a) vietare a priori o ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 90 giorni per ciascuna volta, della commercializzazione, distribuzione o vendita di determinati strumenti finanziari in caso ricorra una o più delle seguenti condizioni:
 - i. mancato rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
 - ii. esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori;
 - iii. minaccia all'ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci;
 - iv. minaccia alla stabilità del sistema finanziario,
 - v. ripercussioni negative sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante derivanti da strumenti finanziari derivati;
 - b) ordinare la sospensione o l'esclusione dalle negoziazioni di uno strumento finanziario presso una sede di negoziazione;
 - c) ordinare la cessazione temporanea o permanente di condotte ritenute contrarie a quanto previsto dalla presente legge o dai provvedimenti attuativi della medesima.”.

Art. 16*(Documenti informativi)*

1. Il comma 2 dell'articolo 62 della LISF è così sostituito:

“2. I documenti informativi di cui al primo comma contengono le informazioni che sono necessarie, a seconda dei servizi ovvero dei contratti offerti, affinché il contraente possa pervenire a un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali, nonché su tutti i costi e oneri connessi.”.

Art. 17*(Segnalazioni all'autorità di vigilanza)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 68 della LISF sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater:

“1bis. Chiunque, oltre a segnalare ai sensi del precedente comma presunte inadempienze ritenute lesive dei propri diritti, ha facoltà di segnalare all'autorità di vigilanza possibili violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge ovvero ai provvedimenti emanati dall'autorità di vigilanza.

1ter Nei casi di cui al precedente comma, l'autorità di vigilanza garantisce:

- a) un canale sicuro e specifico per tali segnalazioni;
- b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
- c) la riservatezza sull'identità del segnalante e del presunto responsabile della violazione per tutte le fasi della procedura, salvo consenso del segnalante o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione.

1quater. Le segnalazioni effettuate ai sensi del comma 1-bis non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di dati o di informazioni derivanti da contratti o da disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o amministrative e neppure degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale o d'ufficio o del segreto bancario di cui all'articolo 36. Le segnalazioni non comportano responsabilità di alcun tipo se effettuate in buona fede.”.

Art. 18*(Attività di soggetti esteri)*

1. Il comma 2 dell'articolo 75 della LISF è così sostituito:

“2. L'autorità di vigilanza stabilisce i casi in cui l'esercizio da parte di soggetti esteri di una o più attività riservate nella Repubblica di San Marino possa essere svolto solo attraverso la costituzione di una succursale e non in regime di prestazione di servizi senza stabilimento. In caso di stabilimento di succursale, per l'autorizzazione si applicano le disposizioni della Parte I, Titolo II della presente legge.”.

2. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 75 è così sostituita:

“c) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità o, in mancanza, alla deliberazione favorevole da parte del CCR, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101.”.

Art. 19*(Sanzioni penali)*

1. Il Titolo I della Parte V della LISF è diviso nei due seguenti Capi:

- a) Capo I, intitolato “abusi di mercato”;
- b) Capo II, intitolato “altre condotte illecite”.

2. Nel Capo I di cui al comma 1 sono collocati gli articoli della LISF introdotti ai sensi dei successivi articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 23. Nel Capo II di cui al comma 1 sono collocati gli articoli della LISF, ivi inclusi quelli introdotti ai sensi dei successivi articoli 27 28 e 29, dal 133 al 140-bis.

Art. 20

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Al Capo I del Titolo I della Parte V della LISF è inserito il seguente articolo 132-bis:

“Art. 132-bis

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la prigionia di terzo grado, con la multa e con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti civili chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, di direzione o di controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione, o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, oppure in ragione del suo coinvolgimento in attività criminose:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, ivi inclusi la presentazione, la modifica o il ritiro di un'offerta, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari avvalendosi dolosamente delle informazioni medesime;
- b) comunica dolosamente tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, ovvero al di fuori dei casi in cui la comunicazione può qualificarsi come sondaggio di mercato;
- c) dolosamente raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni di cui alla lettera a).

2. Il presente articolo si applica a chiunque abbia ottenuto informazioni privilegiate anche in ragione di circostanze diverse da quelle indicate al primo comma e sia a conoscenza del carattere privilegiato di tali informazioni.

3. L'utilizzo della raccomandazione o l'induzione di cui alla lettera c) del comma 1 costituisce abuso di informazioni privilegiate quando la persona che sfrutta la raccomandazione o l'induzione è a conoscenza del fatto che queste si basano su informazioni privilegiate.”.

4. Per effetto di quanto disposto al precedente comma, è abrogato l'articolo 305-bis del Codice Penale.”.

Art. 21

(Manipolazione del mercato)

1. Dopo l'articolo 132-bis della LISF è aggiunto il seguente articolo 132-ter:

“Art. 132-ter

(Manipolazione del mercato)

1. È punito con la prigionia di terzo grado, con la multa e con l'interdizione di secondo grado dai pubblici uffici e dai diritti civili chiunque dolosamente:

- a) concluda un'operazione, immetta un ordine di compravendita o compia qualsiasi azione che fornisce, o è probabile che fornisca, segnali falsi o fuorvianti relativi all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che fissa, o è probabile che fissi, il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, salvo che le ragioni per le quali la persona ha posto in essere l'operazione o inoltrato un ordine di compravendita siano

legittime e che tali operazioni o ordini di compravendita siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata;

- b) concluda un'operazione, immetta un ordine di compravendita o compia qualsiasi altra attività o condotta che, attraverso l'uso di artifici o di ogni altro tipo di inganno o espediente, incide sul prezzo di uno o più strumenti finanziari;
- c) divulghi informazioni, servendosi delle comunicazioni sociali, che forniscono segnali falsi o fuorvianti riguardo all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale, quando ne consegue vantaggio o profitto per colui che ha divulgato le informazioni ovvero per altri;
- d) trasmetta informazioni false o fuorvianti o comunichi dati falsi o fuorvianti ovvero ogni altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.”.

Art. 22

(Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione)

1. Dopo l'articolo 132-ter della LISF è aggiunto il seguente articolo 132-quater:

“Art. 132-quater

(Esenzione per i programmi di riacquisto di azioni proprie e stabilizzazione)

1. I misfatti di cui ai precedenti articoli 132-bis e 132-ter non si applicano alla negoziazione di azioni proprie nei programmi di riacquisto di azioni proprie quando concorrono tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) tutti i dettagli del programma sono comunicati prima dell'inizio delle contrattazioni;
- b) le operazioni di compravendita sono comunicate all'autorità di vigilanza come parte del programma di riacquisto di azioni proprie e successivamente comunicate al pubblico;
- c) sono rispettati limiti adeguati in ordine al prezzo e al quantitativo;
- d) la negoziazione è effettuata conformemente agli obiettivi di cui al comma seguente.

2. Al fine di beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, un programma di riacquisto deve avere uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) ridurre il capitale dell'emittente;
- b) soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito che siano convertibili in strumenti azionari;
- c) adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente o di una società per la quale l'emittente esercita in assemblea ordinaria almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se quotata in borsa.

3. Al fine di beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, l'emittente informa l'autorità di vigilanza di tutte le operazioni relative al programma di riacquisto di azioni proprie.

4. I misfatti di cui ai precedenti articoli 132-bis e 132-ter non si applicano alla negoziazione di valori mobiliari o strumenti collegati a fini di stabilizzazione dei valori mobiliari quando:

- a) la stabilizzazione è effettuata per un periodo limitato;
- b) sono puntualmente comunicate e notificate le pertinenti informazioni in merito alla stabilizzazione all'autorità di vigilanza;
- c) sono rispettati limiti adeguati in merito al prezzo.

5. Per valori mobiliari ai fini del precedente comma si intendono:

- a) le azioni e gli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
- b) le obbligazioni e le altre forme di titoli di credito;
- c) i titoli di credito convertibili o scambiabili in azioni o in altri valori equivalenti ad azioni.”.

Art. 23
(Informazioni privilegiate)

1. Dopo l'articolo 132-quater della LISF è aggiunto il seguente articolo 132-quinquies:

“Art. 132-quinquies
(Informazioni privilegiate)”

1. Ai fini del presente Capo per informazione privilegiata si intende:
 - a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni vigenti in materia, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
 - c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
 - d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.
2. Ai fini del comma 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.
3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
4. Ai fini del comma 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.”

Art. 24
(Sondaggi di mercato)

1. Dopo l'articolo 132-quinquies della LISF è aggiunto il seguente articolo 132-sexties:

“Art. 132-sexies
(Sondaggi di mercato)”

1. Ai fini del presente Capo per sondaggio di mercato si intende la comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:
 - a) un emittente;
 - b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;
 - c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
 - d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).
2. La comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:
 - a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli;
 - b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.
3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente comma.
4. Ai fini dell'articolo 132-bis, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i commi 3 e 5 del presente articolo.
5. Ai fini del comma 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione, deve:
 - a) ottenere il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
 - b) informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
 - c) informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni;
 - d) informare la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.”.

Art. 25

(Prassi di mercato ammesse)

1. Dopo l'articolo 132-sexies della LISF, è inserito il seguente articolo 132-septies:

“Art. 132-septies

(Prassi di mercato ammesse)

1. Il misfatto di cui all'articolo 132-ter non si applica alle attività di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, a condizione che la persona che avvia un'operazione, colloca un ordine di compravendita o s'impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.
2. L'autorità di vigilanza ha la facoltà di istituire, revisionandola almeno ogni due anni, una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;
 - b) la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda;
 - c) la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
 - d) la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;
 - e) la prassi di mercato non crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario;
 - f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità, inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta;
 - g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato e il suo carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio.”.

Art. 26

(Esenzioni per politica economica dello Stato)

1. Dopo l'articolo 132-septies della LISF, è inserito il seguente articolo 132-octies:

“Art. 132-octies

(Esenzioni per politica economica dello Stato)

1. I misfatti di cui al presente Capo non si applicano alle operazioni compiute dello Stato per ragioni attinenti alla politica economica.”.

Art. 27*(Gestione infedele)*

1. Dopo l'articolo 136 della LISF, è inserito il seguente articolo 136-bis:

“Art. 136-bis

(Gestione infedele)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave misfatto, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di strumenti finanziari, di cui alla lettera D4 dell'Allegato 1, o dei servizi di investimento collettivo, di cui alle lettere E e F dell'Allegato 1, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno ai clienti, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di secondo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.”.

Art. 28*(Falsità nella gestione accentrata di strumenti finanziari)*

1. Dopo l'articolo 137 della LISF, è inserito il seguente articolo 137-bis:

“Art. 137-bis

(Falsità nella gestione accentrata di strumenti finanziari)

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle certificazioni effettuate o rilasciate nell'ambito della prestazione del servizio di deposito centralizzato di strumenti finanziari, di cui alla lettera D-quater dell'Allegato 1, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare, attesta falsamente fatti di cui la registrazione o la certificazione è destinata a provare la verità, ovvero da corso al trasferimento o alla consegna degli strumenti finanziari o al trasferimento dei relativi diritti senza aver ottenuto in restituzione le certificazioni, è punito con la prigionia di primo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.”.

Art. 29*(Confisca)*

1. Dopo l'articolo 140 della LISF, è inserito il seguente articolo:

“Art. 140-bis

(Confisca)

1. Per i misfatti di cui al presente Titolo trova applicazione l'articolo 147 del Codice Penale.”.

TITOLO III
MODIFICHE AL DECRETO 30 MAGGIO 2006 N. 76

Art. 30
(Definizioni)

1. La lettera k) del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è così sostituita:
“k) “impresa di investimento”: società che svolge una o più attività ovvero presta uno o più servizi di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;”
2. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è così sostituita:
“p) “promotore finanziario”: persona fisica che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'attività di offerta fuori sede di cui all'articolo 24 della LISF;”
3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è inserita la seguente lettera i-bis):
“i-bis) “consulente finanziario indipendente”: soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita professionalmente l'attività di consulenza indipendente in materia di investimenti di cui all'articolo 25-bis della LISF;”
4. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è così sostituita:
“q) “servizi e attività di investimento”: attività e servizi di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF;”
5. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è così sostituita:
“d) “impresa di investimento”, “società di intermediazione mobiliare”, “società di investimento” per i servizi e attività di investimento;”
6. Dopo l'articolo 11 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è inserito il seguente articolo 11-bis:

“Art. 11-bis
(Consulenti finanziari indipendenti)”

1. I consulenti finanziari indipendenti che non osservano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV della LISF o le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 15.000,00.”
7. Il comma 1 dell'articolo 16 del Decreto 30 maggio 2006 n. 76 è così sostituito:
“1. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli 100 e 100-bis della LISF e nelle relative norme di attuazione, è punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 30.000,00.”

TITOLO IV
MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GIUGNO 2005 N. 96

Art. 31
(Fondi di garanzia)

1. La lettera b del comma 1 dell'articolo 33 della Legge 29 giugno 2005 n. 96 è così sostituita:
“b. la gestione, la regolamentazione e l'amministrazione dei sistemi di garanzia dei depositanti e dei sistemi di indennizzo degli investitori;”

TITOLO V
MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 6 NOVEMBRE 2006 N. 117

Art. 32

(Oneri di vigilanza applicabili a nuove attività sottoposte a vigilanza)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117 è inserita la seguente lettera b-bis):

“b-bis) consulente finanziario indipendente di cui all'articolo 25-bis della LISF.”.

2. La tabella di cui al comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117 è così modificata:

“

<i>Attività</i>	<i>Riferimento All'Allegato 1 della LISF</i>	<i>Ammontare della Quota fissa</i>
Bancaria	Lettera A	€ 10.000,00
Concessione di finanziamenti	Lettera B	€ 1.000,00
Fiduciaria	Lettera C	€ 1.500,00
Servizi e attività di investimento	Lettera D	€ 23.000,00
di cui:	Lettera D1	€ 300,00
di cui:	Lettera D2	€ 500,00
di cui:	Lettera D3	€ 200,00
di cui:	Lettera D4	€ 1.000,00
di cui:	Lettera D5	€ 200,00
di cui:	Lettera D6	€ 300,00
di cui:	Lettera D7	€ 500,00
di cui:	Lettera D8	€ 10.000,00
di cui:	Lettera D9	€ 10.000,00
Attività di gestione di mercati regolamentati	Lettera D-bis	€ 15.000,00
Servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari	Lettera D-ter	€ 15.000,00
Servizio di deposito centralizzato di strumenti finanziari	Lettera D-quater	€ 15.000,00
Servizi di investimento collettivo, tradizionali e non	Lettere E ovvero F	€ 5.000,00
Assicurativa ovvero riassicurativa	Lettere G ovvero H	€ 15.000,00
Servizi di pagamento	Lettera I	€ 2.000,00
Servizi di emissione moneta elettronica	Lettera J	€ 2.000,00
Intermediazione in cambi	Lettera K	€ 500,00
Assunzione di partecipazioni	Lettera L	€ 1.500,00

”.

3. La tabella di cui al comma 3 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 6 novembre 2006 n. 117 è così modificata:

“

<i>Soggetti</i>	<i>Riferimento alla LISF</i>	<i>Ammontare della Quota fissa</i>
Persone fisiche: promotori finanziari, consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi/riassicurativi	Artt. 25, 25-bis e 27	€ 200,00
Persone giuridiche: consulenti finanziari indipendenti e intermediari assicurativi/riassicurativi	Artt. 25-bis e 27	€ 500,00
Società di partecipazione capogruppo	Art. 54	€ 1.000,00

”.

TITOLO VI

NORME FINALI TRANSITORIE

Art. 33

(Norme transitorie)

1. Ai soggetti autorizzati alle attività di cui alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6 dell'Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è riconosciuta di diritto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di cui alla lettera D7 del medesimo Allegato.
2. Per l'esercizio di una o più delle nuove attività riservate contraddistinte dalle lettere D8, D9, D-bis, D-ter, D-quater è invece richiesto l'ottenimento di apposita autorizzazione.
3. I soggetti, persona fisica o giuridica che, pur non rientrando tra i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165, esercitano professionalmente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato l'attività di consulenza indipendente in materia di investimenti:
 - a) possono continuare a svolgerla fino all'entrata in vigore della regolamentazione sull'attività, emanata ai sensi dell'articolo 25-bis dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, con conseguente istituzione del relativo Registro;
 - b) sono tenuti a darne informazione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino mediante raccomandata a.r. da trasmettere entro e non oltre il 31 luglio 2019.

Art. 34

(Norme attuative)

1. Le disposizioni emanate da Banca Centrale della Repubblica di San Marino ai sensi di norme abrogate, sostituite o modificate dal presente decreto delegato continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati da Banca Centrale della Repubblica di San Marino per effetto del presente decreto, anche per l'esigenza di allineamento dei rinvii contenuti nella regolamentazione vigente.

2. Le disposizioni del presente decreto delegato che presuppongono l'adozione da parte di Banca Centrale della Repubblica di San Marino di norme attuative, troveranno applicazione secondo le modalità e i tempi indicati dalle predette norme.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 marzo 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

